



Semprini-Cesari & Nini
Dottori Commercialisti Associati

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 04/P/2020

Rimini, li 18 marzo 2020

OGGETTO: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" - Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il 16 marzo si è svolto il Consiglio dei ministri all'esito del quale è stato approvato il decreto "Cura Italia" (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo ed entrato in vigore in pari data).

Come chiarito dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di "Decreto Marzo").

Il decreto dovrebbe rappresentare, quindi, soltanto una prima risposta alla crisi "Coronavirus" sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento.

Il decreto "Cura Italia" si articola su cinque assi:

1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riportano, di seguito, le tavole di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative sotto il profilo fiscale, finanziario, giuslavoristico e societario, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

1	PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	3
1.1	Mini proroga per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione, di tutti i versamenti scadenti nella giornata del 16 marzo a venerdì 20 marzo 2020.....	3
1.2	Sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria	4
1.3	Sospensione per le imprese che operano in determinati settori di determinati versamenti che scadono tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020, nonché dell'IVA dovuta nel mese di marzo 2020.....	5
1.4	Proroga di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.....	6
1.5	Le imprese e i professionisti con ricavi inferiori a 400 mila euro non subiscono le ritenute d'acconto in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.....	7
1.6	Sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione e dei pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell' Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali	8
1.7	Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico	9
2	PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI IN AMBITO FISCALE, SOCIETARIO E AMMINISTRATIVO	10
2.1	Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione dei tributi e di contenzioso.....	10

Studio Semprini-Cesari & Nini
Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 382569
E-mail: segreteria@studiosempriniinini.com
www.studiosempriniinini.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406

2.2	Approvazione dei bilanci 2019: le assemblee possono in ogni caso essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire entro il 28 giugno 2020	11
2.3	Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento. Scadenze adempimenti comunicazioni sui rifiuti	12
2.4	Contratti preliminari: non ammesso il rinvio della stipula degli atti definitivi.	13
3	MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI	14
3.1	Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva.	14
3.2	Misure di sostegno della liquidità per le micro, piccole e medie imprese attraverso il sistema bancario e le società di leasing. 14	
3.3	Ammortizzatori sociali: CIGO, Assegno ordinario, CIG in deroga-CIG Speciale.	15
3.4	Congedi parentali e bonus per i lavoratori dipendenti e parasubordinati con i figli a casa.	16
3.5	SEGUE: Congedi parentali e bonus per i lavoratori dipendenti e parasubordinati con i figli a casa.	17
3.6	Premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che non hanno beneficiato dello smart working.	17
3.7	Indennità una tantum di 600 euro per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.	17
3.8	Cessione dei crediti incagliati (NPL) e trasformazione in crediti di imposta delle imposte anticipate (DTA) riferite alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE	18
3.9	Credito d'imposta 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.	19
3.10	Credito d'imposta 60% per canoni di locazione di negozi e botteghe.	19
3.11	Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus.	19
3.12	Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.	20

NOTA BENE

Di seguito, accanto ad una sintetica descrizione di ognuno degli argomenti trattati se del caso vengono proposti in lettura, mediante collegamento ipertestuale, i relativi documenti di approfondimento della materia. Si avverte che tali documenti sono stati in parte raccolti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo definitivo del decreto.

1 <u>PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</u>			
Versamento o adempimento sospeso	Soggetti interessati	Nuovi termini	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>1.1 <u>MINI PROROGA PER TUTTI I SOGGETTI, A PRESCINDERE DALLA DIMENSIONE, DI TUTTI I VERSAMENTI SCADENTI NELLA GIORNATA DEL 16 MARZO A VENERDÌ 20 MARZO 2020</u></p> <p>Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi all'IVA, alle ritenute, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL, in scadenza lunedì 16 marzo 2020</p> <p>Sono compresi anche tributi aventi diversa natura quale la tassa sulle CC.GG. dovuta per la numerazione e la bollatura dei libri sociali.</p> <p>Non si tratta, però, di una vera e propria sospensione, ma solo di una brevissima proroga.</p>	<p>Tutti i contribuenti, <u>tranne quelli che posso fruire di maggiori rinvii di cui ai successivi punti 1.2 e 1.3</u></p>	<p>I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro <u>venerdì 20 marzo 2020</u></p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 60</p> <p>Vedi anche:</p> <p>01. <u>Mappa proroghe fiscali Sole 24 Ore</u></p> <p>02. <u>Mini proroghe dei versamenti ad alto rischio contenzioso</u></p>

1 <u>PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</u>			
Versamento o adempimento sospeso	Soggetti interessati	Nuovi termini	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>1.2 <u>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE CHE SCADONO TRA L'8 E 31 MARZO 2020, RELATIVI A: RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI; IVA; CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI; PREMI PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA</u></p> <p>È disposto il differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti:</p> <p>1. le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i datori di lavoro operano in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</p> <p>2. l'IVA di febbraio;</p> <p>3. i contributi previdenziali e assistenziali, e i premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>Si osservi come il Governo non abbia previsto alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973.</p> <p>Pertanto, le ritenute sui compensi corrisposti ai professionisti in febbraio dovranno essere versate entro la scadenza prorogata del 20 marzo 2020. Idem per le eventuali ritenute operate sulle provvigioni di cui all'art. 25 bis del d.P.R. n. 600/1973.</p> <p>Questa proroga riguarda solo imprese ed agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi o compensi non superiore ad euro 2.000.000 (da verificare nel periodo d'imposta 2019, che peraltro non è ancora stato "chiuso" ai fini dichiarativi). Il termine per il versamento è stato fissato entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni;</p>	<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare – senza applicazione di sanzioni e interessi - in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 62, commi 2 e 5</p> <p>Vedi anche:</p> <p>01. Mappa proroghe fiscali Sole 24 Ore</p> <p>02. Mini proroghe dei versamenti ad alto rischio contenzioso</p> <p>03. Calcolo soglia 2 milioni ricavi per proroga versamenti</p> <p>Attenzione!</p> <p>A livello contabile si consiglia di istituire appositi sottoconti nei quali andranno girati, gli importi sospesi. Es: "Erario c/ritenute sospese lavoro dip. febbraio 2020", "Erario c/IVA debito febbraio 2020", etc...</p>

1 <u>PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</u>			
Versamento o adempimento sospeso	Soggetti interessati	Nuovi termini	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>1.3 <u>SOSPENSIONE PER LE IMPRESE CHE OPERANO IN DETERMINATI SETTORI DI DETERMINATI VERSAMENTI CHE SCADONO TRA IL 2 MARZO E IL 30 APRILE 2020, NONCHÉ DELL'IVA DOVUTA NEL MESE DI MARZO 2020</u></p> <p>Questa sospensione generalizzata, cioè senza limiti "dimensionali" e territoriali", si applica alle imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, categorie che erano già indicate nell'art. 8 del D.L. n. 9/2020.</p> <p>Ora, per effetto del decreto Cura Italia, il perimetro applicativo della disposizione è stato esteso ad ulteriori attività (si veda l'elenco dettagliato).</p> <p>In particolare è disposto il <u>differimento dei termini di versamento scadenti nel periodo 2 marzo al 30 aprile 2020</u>, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i datori di lavoro operano in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 2. l'IVA (solo quella di marzo); 3. i contributi previdenziali e assistenziali, e i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Si osservi come il Governo non abbia previsto <u>alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo</u> di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973.</p> <p>Pertanto, le ritenute sui compensi corrisposti ai professionisti in febbraio dovranno essere versate entro la scadenza prorogata del 20 marzo 2020. Idem per le eventuali <u>ritenute operate sulle provvigioni</u> di cui all'art. 25 bis del d.P.R. n. 600/1973.</p>	<p>Contribuenti appartenenti sia ai settori di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, sia a quelli elencati nell'art. 61, comma 2, del Decreto Cura Italia</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali si dovranno effettuare – senza applicazione di sanzioni e interessi - in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a <u>lunedì 1° giugno 2020</u>, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.</p> <p>Identiche modalità sono previste per il pagamento dell'Iva dovuta nel mese di marzo 2020</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 61</p> <p>Vedi anche:</p> <p>01. Mappa proroghe fiscali Sole 24 Ore</p> <p>02. Mini proroghe dei versamenti ad alto rischio contenzioso</p> <p>04. Elenco settori interessati alla proroga versamenti scad. 30-4-2020</p> <p>Attenzione!</p> <p>A livello contabile si consiglia di istituire apposti sottoconti nei quali andranno girati, mese per mese, gli importi sospesi. Es: "Erario c/ritenute sospese lavoro dip. febbraio 2020", "Erario c/IVA debito sospesa marzo 2020", etc...</p>

1 <u>PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</u>			
Versamento o adempimento sospeso	Soggetti interessati	Nuovi termini	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>1.4 <u>PROROGA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, DIVERSI DAI VERSAMENTI E DALL'EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE E DELLE TRATTENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CHE SCADONO NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 MARZO E IL 31 MAGGIO 2020</u></p> <p>A titolo di esempio, la proroga riguarda la <u>presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020, per il 2019</u>, in scadenza il 30 aprile 2020 che si potrà effettuare <u>entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni</u>. Stesso discorso riguarda la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa ai primi 3 mesi del 2020 che scadrà il prossimo 31 maggio. Si ritiene che la <u>proroga non riguardi gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi</u>. Inoltre il Decreto Cura Italia non dice nulla di esplicito sul meccanismo disegnato dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019, pensato per <u>contrastare l'evasione nel settore degli appalti privati</u> e le cui sanzioni sono bloccate fino al 30 aprile. Il provvedimento del Governo rischia, così, di complicare ulteriormente la vita di committenti e appaltatori. Soprattutto in settori, come quello delle pulizie o dei servizi informatici, che saranno particolarmente sollecitati nei prossimi mesi. Non è un caso, allora, che Confindustria e Consiglio nazionale dei commercialisti pochi giorni fa avessero chiesto, in maniera esplicita, la sterilizzazione di questo meccanismo.</p>	<p>Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali</p>	<p>Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 62 commi 1 e 6</p> <p>Vedi anche:</p> <p>01. <u>Mappa proroghe fiscali Sole 24 Ore</u></p> <p>06. <u>Nessuna proroga (forse) per controllo ritenute su appalti</u></p>

1 <u>PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</u>			
Versamento o adempimento sospeso	Soggetti interessati	Nuovi termini	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>1.5 <u>LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI CON RICAVI INFERIORI A 400 MILA EURO NON SUBISCONO LE RITENUTE D'ACCONTO IN RELAZIONE AI RICAVI E COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO TRA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E IL 31 MARZO 2020</u></p> <p>Per le imprese (ad. es. agenti di commercio) ed i professionisti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 400.000, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 ed il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni) del d.P.R. n. 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente (febbraio) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</p>	<p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019 a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</p>	<p>I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare al sostituto di imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 e devono essi stessi auto-versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a <u>lunedì 1° giugno 2020</u>, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 62, comma 7</p> <p>Vedi anche: 01. Mappa proroghe fiscali Sole 24 Ore</p>

1 <u>PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</u>			
Versamento o adempimento sospeso	Soggetti interessati	Nuovi termini	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>1.6 <u>SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI, IN SCADENZA DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020, DERIVANTI DA CARTELLE EMESSE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E DEI PAGAMENTI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVISI DI ADDEBITO DELL'INPS, ATTI DI ACCERTAMENTO EMESSI DELLE DOGANE E ATTI ESECUTIVI EMESSI DAGLI ENTI LOCALI</u></p> <p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate, • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>La regola è che tutto quello che viene citato dal nuovo decreto segue le specifiche disposizioni stabilite da quest'ultimo. Quello che non è citato, non fruisce di alcuna proroga.</p> <p>Ad esempio, gli <u>avvisi bonari</u>. Poiché il decreto non ne fa menzione (in particolare, l'art. 65), occorre giungere alla conclusione che per chi volesse provvedere alla definizione di tali avvisi non c'è alcun differimento.</p> <p>Un altro problema che viene segnalato è quello dell'<u>accertamento con adesione</u>. Se la sottoscrizione dell'adesione è già avvenuta, e il contribuente intende provvedere al pagamento nei 20 giorni successivi, anche qui non c'è nessun differimento.</p>	<p>Tutti i contribuenti</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 68</p> <p>Vedi anche: 01. Mappa proroghe fiscali Sole 24 Ore</p>

1 <u>PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</u>			
Versamento o adempimento sospeso	Soggetti interessati	Nuovi termini	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>1.7 <u>SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO</u></p> <p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di colf, badanti, etc... dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati</p>	<p>Tutti i datori di lavoro domestico</p>	<p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, devono essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 37</p>

2 <u>PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI IN AMBITO FISCALE, SOCIETARIO E AMMINISTRATIVO</u>		
Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>2.1 <u>SOSPENSIONE DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020 I TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, DI CONTROLLO, DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI CONTENZIOSO</u></p> <p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione dunque riguarda i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici; - per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. <p>I termini per la risposta alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione e, quindi, dal 1° giugno 2020.</p> <p>Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica va fatta esclusivamente per via telematica, mediante PEC.</p> <p>Anche la Guardia di Finanza ha sospeso in parte i controlli.</p> <p>Infine va segnalata una norma che, almeno in questa prima lettura del decreto, lascia alquanto perplessi. Infatti, viene testualmente previsto che "con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".</p> <p>Cosa significa tutto ciò?</p> <p>Salvo una diversa (e si spera più favorevole) interpretazione, vuol dire che ci sarà una proroga, generalizzata, dei termini di accertamento di due anni.</p> <p>In altri termini, si concede al Fisco un notevole margine di manovra per accertare anche anni per i quali la decadenza è in corso (se così fosse, ad esempio, i termini di scadenza per l'anno 2015, fissati al 31 dicembre 2020, slitterebbero al 2022)!!!</p> <p>Per ciò che attiene il <u>contenzioso tributario</u> il Decreto Cura Italia tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) proroga la sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile (tra cui il rinvio delle udienze dei procedimenti tributari fissate dal 9 marzo al 15 aprile, a data successiva al 15 aprile. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi, nonché, più in generale, tutti i termini procedurali per le impugnazioni); b) sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; c) precisa che le <u>predette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.</u> <p>Tuttavia a complicarne la comprensione dei rinvii vi sono due norme che disciplinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione fino al 31 maggio 2020 (e non 15 aprile) dei termini relativi alle attività anche di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (art. 64); - il rinvio all' articolo 12 Dlgs 159/2015 secondo cui le disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento dei tributi, contributi eccetera comportano, per un corrispondente periodo di tempo anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali. <p>Da queste norme la sospensione sembrerebbe operare fino al 31 maggio anche per i contribuenti, ma occorre allora comprendere la portata di quella precedente (proroga fino al 15 aprile). A questo punto, vi è da sperare che prima del 15 aprile qualcuno chiarisca la scadenza dei termini.</p>	<p>Tutti i contribuenti</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 67 e art. 83</p> <p>Vedi anche:</p> <p>05. La «protevia fiscale» dell'allungamento biennale dei termini</p> <p>07. La Guardia di Finanza sospende i controlli</p>

2 <u>PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI IN AMBITO FISCALE, SOCIETARIO E AMMINISTRATIVO</u>		
Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>2.2 <u>APPROVAZIONE DEI BILANCI 2019: LE ASSEMBLEE POSSONO IN OGNI CASO ESSERE CONVOCATE ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, VALE A DIRE ENTRO IL 28 GIUGNO 2020</u></p> <p>L'art 106, comma 1, del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce testualmente che <u>"In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, <u>l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio</u>".</u></p> <p>Le assemblee per l'approvazione dei bilanci 2019 potranno, quindi, essere fissate in <u>prima convocazione entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest'anno tale data cade di domenica, e, in seconda convocazione, entro 30 giorni dalla data fissata per la prima adunanza</u> (ad es. il 27 luglio 2020)!</p> <p>Si ricorda che in mancanza della suddetta previsione, ai sensi dell'art. 2364, comma 2 C.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtù del richiamo previsto dall'art. 2478-bis, comma 1, l'assemblea ordinaria delle S.p.A deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, cioè entro il 29 aprile 2020. Lo stesso art. 2364 stabilisce che lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono "particolari esigenze" relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>Ebbene quest'anno non è necessario che gli Amministratori, nel deliberare il rinvio dell'assemblea nei 180 giorni - (entro il 30 marzo (se c'è l'Organo di controllo) oppure entro il 14 aprile (in assenza di Organo di controllo) - debbano giustificare differimento dei termini esplicitando le "particolari esigenze" relative alla struttura e all'oggetto della società: sarà sufficiente fare riferimento al differimento del termine convocazione consentito in ogni caso ex lege dall'art 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020.</p> <p>Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l. e cooperative) che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l'assemblea si svolga, <u>anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, <u>senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</u></u></p> <p>Il decreto stabilisce che <u>tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020</u> o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.</p>	<p>S.p.A. S.A.p.A. S.r.l. Soc. coop.</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 106</p>

2 <u>PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI IN AMBITO FISCALE, SOCIETARIO E AMMINISTRATIVO</u>		
Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>2.3 <u>SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA. PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO. SCADENZE ADEMPIMENTI COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI</u></p> <p>1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.</p> <p>2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai due punti precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del Decreto Cura Italia e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.</p> <p>Una distinzione va quindi fatta tra i termini di una procedura già avviata, che si sospendono, e quelli di scadenza di titoli già emessi (scadenza che si sposta al 15 giugno).</p> <p>Nel primo caso, semplicemente nel conteggio dei termini non si calcolano i giorni tra il 23 febbraio e il 15 aprile. All'interno di questo caso, ci sono i provvedimenti taciti, come <u>la Scia e gli altri di silenzio-assenso nel settore del commercio</u>. Ci sono anche quelli di silenzio-rifiuto sulle istanze di rilascio di documenti o di accesso.</p> <p>Nel caso della scadenza di titoli già emessi (una <u>patente, una licenza di pesca o di trasporto che scada tra il 31 gennaio e il 15 aprile</u>), si proroga al 15 giugno. Questo vale per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.</p> <p>La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p> <p>Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:</p> <p>a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);</p> <p>b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.</p>	Tutti	Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), artt. 103, 104 e 113

2 <u>PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI IN AMBITO FISCALE, SOCIETARIO E AMMINISTRATIVO</u>		
Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>2.4 <u>CONTRATTI PRELIMINARI: NON AMMESSO IL RINVIO DELLA STIPULA DEGLI ATTI DEFINITIVI.</u></p> <p>Si può pretendere di non stipulare il rogito di compravendita a fronte di un contratto preliminare che obbliga a stipulare in questi giorni di picco dell'epidemia ? La risposta è negativa: infatti, l'inadempimento di un'obbligazione rende il debitore colpevole a meno che egli non provi che il suo comportamento inadempiente «è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» (articolo 1218 del Codice civile). Inadempimento significa risoluzione del contratto, risarcimento del danno, perdita della caparra confirmatoria da parte di chi l'ha data, obbligo di dare il doppio della caparra confirmatoria ricevuta. Quindi, se si vuol rimandare la stipula di un rogito, bisogna fare appello, più che al diritto, al senso di ragionevolezza che ciascuno, in occasioni come queste, dovrebbe amplificare al massimo grado e che le Autorità, in questi giorni, si sforzano di ripetere in ogni occasione, in particolare invitando tutti a starsene a casa fino a che la bufera non sia trascorsa. Anche perché se è vero che dura lex, sed lex, è anche vero che le difficoltà sul campo non sono poche (Busani – Sole 24 Ore del 17/3/2020).</p>	Tutti	

3 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>3.1 <u>SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA.</u></p> <p>Per un periodo di 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020, è riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.</p> <p>Non è richiesta la presentazione dell'Isee.</p> <p>Co decreto di natura non regolamentare del MEF potranno essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione della norma</p>	<p>Imprenditori individuali e liberi professionisti</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 54</p>
<p>3.2 <u>MISURE DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO E LE SOCIETÀ DI LEASING.</u></p> <p>Posto che, ai fini della misura di sostegno in commento, si intendono per <u>Imprese le microimprese</u> e le <u>piccole e medie imprese</u> come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come innanzi definite, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <p>a) per le aperture di credito a revoca (fidi in bianco) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (auto liquidanti, s.b.f., anticipi fatture, ...) esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a 17 marzo 2020, <u>gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</u></p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, <u>il pagamento delle rate o dei CANONI DI LEASING in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020</u> e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p>La comunicazione da inviare alla banca o alla società di leasing è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p> <p>Possono beneficiare delle misure sopra descritte le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p>	<p>Microimprese e PMI No professionisti!</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), artt. 56</p> <p>12. Raccomand. n. 2003-361-CE del 06.05.2003</p>

3 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>3.3 <u>AMMORTIZZATORI SOCIALI: CIGO, ASSEGNO ORDINARIO, CIG IN DEROGA-CIG SPECIALE.</u></p> <p>Gli artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto "Cura Italia" implementano il tanto atteso potenziamento degli ammortizzatori sociali per le imprese in difficoltà. Sono due le direttrici che hanno guidato l'azione del Governo in ordine alla concessione degli ammortizzatori: la prima, è semplificare le procedure; la seconda, è allargare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno a tutti i settori produttivi.</p> <p>Non è compito di chi scrive entrare nella analitica descrizione delle misure adottate, essendo la materia di competenza dei Consulenti del lavoro. Vi invitiamo, tuttavia, a leggere gli articoli di approfondimento proposti nella terza colonna per avere un'idea abbastanza chiara del funzionamento degli ammortizzatori.</p> <p>In questa sede evidenziamo solamente che possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi incluse quelle agricole, della pesca e del terzo settore, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con un solo dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p> <p>Infine si sottolinea che, per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, <u>ivi inclusa la fruizione delle ferie residue!</u></p>	<p>Tutti</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), artt. 19, 20, 21, 22.</p> <p>Vedi anche: 09. Ammortizzatori sociali CIGO-Assegno ordinario-CIG in deroga-CIG Speciale 10. CIG in deroga Emilia - Romagna</p>

3 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>3.4 <u>CONGEDI PARENTALI E BONUS PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI CON I FIGLI A CASA.</u></p> <p><u>Congedo speciale per i genitori o bonus baby-sitting</u> È prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di <u>figli di età non superiore a 12 anni</u>, di fruire di <u>15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.</u> Da notare che il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave. Tale congedo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – può essere fruito in maniera continuativa o frazionata; – è coperto da contribuzione figurativa; – è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni; – è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. <p>Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli minori, <u>di età compresa tra i 12 e i 16 anni</u>, hanno, invece, <u>diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa</u>, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.</p> <p>I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS hanno diritto a fruire, per il periodo in questione, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.</p> <p>La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p> <p>È ammessa, per i lavoratori del settore privato e per gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS, <u>con figli di età non superiore a 12 anni, in alternativa il succitati congedi</u>, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia di cui al D.Lgs. n. 50/2017.</p>	<p>Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato</p> <p>Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS</p> <p>Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), artt. 23 e 26</p>

3 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>3.5 <u>SEGUE: CONGEDI PARENTALI E BONUS PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI CON I FIGLI A CASA.</u></p> <p><u>Estensione dei permessi ex lege 104/92</u> Il Decreto Cura Italia prevede l'incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.</p> <p><u>Sorveglianza attiva per i dipendenti privati</u> Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Per i succitati periodi spetterà al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.</p>	<p>Come sopra</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), artt. 23 e 26</p>
<p>3.6 <u>PREMIO DI 100 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DELLO SMART WORKING.</u></p> <p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al <u>numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro</u> nel predetto mese.</p> <p>I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e compensano l'incentivo erogato mediante compensazione.</p>	<p>Lavoratori dipendenti</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 26</p>
<p>3.7 <u>INDENNITÀ UNA TANTUM DI 600 EURO PER I PROFESSIONISTI E I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.</u></p> <p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS previa specifica domanda.</p>	<p>Professionisti e Co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), artt. 27</p>

3 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>3.8 <u>CESSIONE DEI CREDITI INCAGLIATI (NPL) E TRASFORMAZIONE IN CREDITI DI IMPOSTA DELLE IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) RIFERITE ALLE PERDITE FISCALI ED ALLE ECCEDENZE ACE</u></p> <p>Qualora qualsiasi società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; - importo dell'eccedenza ACE non ancora dedotta né fruita tramite credito d'imposta alla data della cessione. <p>Con la disposizione in commento si attribuisce pertanto alle imprese che abbiano crediti di natura commerciale o finanziaria verso debitori inadempienti la facoltà di convertire un determinato ammontare di attività per imposte anticipate riguardanti tali perdite riportabili e le eccedenze Ace a condizione di cedere a titolo oneroso tali crediti entro il 31 dicembre 2020. I crediti in questione devono essere ceduti solo nei confronti di società "terze", non essendo agevolabili le cessioni effettuate nei riguardi di società che appartengono allo stesso gruppo societario della società cedente.</p> <p>Quanto al profilo oggettivo del regime speciale di trasformazione, i crediti oggetto di cessione possono essere commerciali o finanziari. Inoltre, il legislatore ha precisato che il debitore inadempiente è colui nei confronti del quale il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data prevista per l'incasso del credito. Non sono previsti vincoli sul corrispettivo della cessione. Venendo al criterio di calcolo delle DTA convertibili, la norma, in primo luogo, sembra stabilire non tanto un criterio di trasformazione delle DTA quanto dei limiti alle DTA trasformabili, stabilendo che le perdite riportabili ex articolo 84 del Tuir e le eccedenze "Ace" rilevino per un ammontare non eccedente il 20% per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Infine, vi è anche un limite a tale valore nominale, non potendo essere considerate cessioni aventi ad oggetto crediti eccedenti il valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro. In altre parole, sembrerebbe che in sede di cessione dei crediti deteriorati, le eventuali componenti di perdite fiscali residue e di eccedenze Ace si trasformino in crediti di imposta fino ad un ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.</p> <p>È importante evidenziare che è stato stabilito che le DTA possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio (ad es. per mancanza dei requisiti di recuperabilità previsti dai Principi contabili).</p> <p>Una volta trasformata l'attività per imposta anticipata in credito di imposta, la ovvia necessità di evitare una duplicazione di beneficio fiscale comporta che le fattispecie sottese alle DTA trasformate (perdite fiscali ed eccedenze ACE) non potranno più essere utilizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di cessione dei crediti. I crediti d'imposta originati dalla conversione sono indicati in dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.</p> <p>I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione continuano a non essere produttivi di interessi, ad essere utilizzabili in compensazione, ad essere cedibili a soggetti infragruppo ex art. 43-ter del Dpr 602/1973 e a poter essere richiesti a rimborso.</p> <p>Il nuovo regime speciale di trasformazione delle DTA prevede, infine, la possibilità di cedere il credito anche a soggetti terzi secondo l'articolo 43-bis del Dpr 602/1973.</p>	<p>Tutte le Società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 55</p> <p>Vedi anche: 08. Cessione NPL e trasformazione DTA in crediti di imposta</p>

3 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>3.9 <u>CREDITO D'IMPOSTA 50% PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.</u></p> <p>Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia", sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>	<p>Imprese e professionisti</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 64</p>
<p>3.10 <u>CREDITO D'IMPOSTA 60% PER CANONI DI LOCAZIONE DI NEGOZI E BOTTEGHE.</u></p> <p>Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai (soli) soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).</p> <p>Il credito d'imposta <u>non</u> si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.</p>	<p>Solo imprese</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 65</p> <p>Vedi anche: 11. Allegati 1 e 2 DPCM 11.03.2020</p>
<p>3.11 <u>ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS.</u></p> <p>Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto "Cura Italia", sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità in oggetto, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Es. CNPADC, ENPAM, INARCASSA, etc...).</p>	<p>Lavoratori dipendenti e autonomi</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 44</p>

3 MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Contenuto del provvedimento	Soggetti interessati	Norma di riferimento e approfondimenti
<p>3.12 <u>INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</u></p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 <u>dalle persone fisiche</u> e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, <u>effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa</u>, si applica l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ⁽¹⁾.</p> <p>Ai fini IRAP, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.</p> <p>(1) Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.</p> <p>Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente.</p> <p>Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000.</p>	<p>Imprese e Privati cittadini</p>	<p>Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), art. 66</p>

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini